

**Notifica per pubblici proclami ad integrazione del contraddittorio  
mediante inserimento sul sito web della Polizia di Stato in esecuzione  
dell'ordinanza n. 7381/2022 resa dal TAR Lazio Roma Sez. Prima Quater  
nei ricorsi riuniti n. 3066/2014 R.G. – n. 10012/2014 R.G.**

La ricorrente Zappacosta Paola, dipendente della Polizia di Stato con la qualifica di Assistente Capo in servizio presso la Questura di Cosenza (matr. n. 248353), rappresentata e difesa dal sottoscritto Avv. Gregorio BARBA del Foro di Cosenza (p.e.c. [gregorio.barba@avvocaticosenza.it](mailto:gregorio.barba@avvocaticosenza.it)), ha impugnato davanti al TAR del Lazio Roma con ricorsi n. 3066/2014 RG, integrato da motivi aggiunti, e n. 10012/2012 RG (ricorso in opposizione a ricorso straordinario al Capo dello Stato) proposti contro il Ministero dell'Interno, il Direttore Centrale per le Risorse Umane presso il Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane, in persona del Dott. Dionisi, la Commissione Esaminatrice presso il Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane Ufficio III Attività Concorsuali, in persona del Presidente pro-tempore, e nei confronti dell'Assistente Capo della Polizia di Stato Santoro Camillo (controinteressato), gli atti della procedura a cui ha partecipato conseguendo un punteggio complessivo pari a 116,25 in posizione non utile per essere dichiarata vincitrice del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 136 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di

Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia datato 1.2.2012, successivamente elevati a 336 con decreto del Capo della Polizia 18 giugno 2012.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendone il rigetto.

Non si è costituito il cointeressato intimato.

Con ordinanza n. 4010/2014, resa nella camera di consiglio del 03.09.2014, sono stati riuniti i ricorsi in epigrafe e rigettate le domande cautelari.

A seguito di avviso di Segreteria di perenzione del ricorso, la ricorrente ha depositato istanza di fissazione ex art. 82 c.p.a. per entrambi i ricorsi, nonché memoria difensiva in data 28.7.2014 e memoria conclusionale.

All'esito, l'adito TAR con ordinanza collegiale n. 7381/2022 pubblicata il 7.6.2022 ha autorizzato la ricorrente alla integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sul sito web della Polizia di Stato di un sunto dei ricorsi n. 3066/2014 R.G. - n. 10012/2014 R.G., dei motivi aggiunti e degli estremi della stessa decisione nei confronti di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria come rettificata del concorso interno sopra indicato, fissando la trattazione della causa nel merito per l'udienza pubblica del 21.2.2023. A tanto si provvede con il presente atto.

#### **1. Sunto del ricorso introduttivo n. 3066/2014 R.G.**

Con il ricorso introduttivo iscritto e pendente davanti al TAR del Lazio Roma Sezione Prima Quater con il n. 3066/2014 R.G. la ricorrente ha impugnato, previa sospensiva, i decreti del Direttore Centrale per le Risorse Umane presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane di approvazione e rettifica della graduatoria di merito del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 136 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per

la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia datato 1° febbraio 2012, successivamente elevati a 336 con decreto del Capo della Polizia datato 18 giugno 2012; la Scheda di Valutazione Verbale numero 42 redatta in data 14.10.2013 dalla 1^ Sottocommissione Esaminatrice del concorso interno che precede, rilasciata in copia conforme alla ricorrente in data 6.2.2014, nella parte in cui non ha valutato e non ha attribuito alla ricorrente il punteggio corrispondente alla voce “C) *Incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell’Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale (fino a punti 6)*”, assegnandole il punteggio totale di 116,25 e, per l’effetto, non è stata inserita nella graduatoria di merito dei vincitori del concorso che precede; la graduatoria di merito del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 136 posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia datato 1 febbraio 2012, successivamente elevati a 336 con decreto del Capo della Polizia datato 18 giugno 2012; ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

La ricorrente si duole che la Commissione esaminatrice, facendo riferimento alla Tabella recante i criteri di valutazione dei titoli di servizio, ha proceduto alla valutazione dei suoi titoli erroneamente giudicati o non considerati, attribuendole un punteggio complessivo più basso rispetto a quello spettante: è risultata tra i non vincitori per 5,7 punti essendo pari a 121,95 il punteggio minimo conseguito da chi è risultato vincitore.

Secondo la ricorrente le determinazioni assunte dall'Amministrazione (punteggio pari a 25,00 per i titoli di servizio e 91,25 per punteggio scritto, per un totale complessivo 116,25) sono erronee e illegittime ed ha dedotto plurimi vizi di legittimità, violazione di legge e della lex specialis per la mancata valutazione dei seguenti titoli considerati utili e idonei nella allegata Tabella concorsuale recante i criteri di valutazione dei titoli di servizio determinati dalla commissione esaminatrice, di cui al verbale n. 21 del 25.09.2012: - *quanto alla categoria B)* “Qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio (fino a punti 8,00)”: la Tabella relativa ai criteri di valutazione dei titoli prevedeva di tenere in considerazione le mansioni svolte dal dipendente negli anni 2010-2011 e fino al 7 marzo 2012, con precisazione che per gli anni 2010-2011 sarebbero state prese in considerazione le mansioni elencate nei rapporti informativi e per l'anno 2012 le mansioni indicate nel foglio notizie. Per quanto qui rileva, per questa categoria la Commissione ha attribuito alla ricorrente un punteggio di 2,5 per l'anno 2010 e di 2,5 per l'anno 2011, considerando la mansione di semplice “operatore in servizio presso la Questura” laddove, invece, dalla documentazione trasmessa unitamente alla domanda di partecipazione al concorso e, in particolare, dal foglio matricolare alla pag. 4 – sez. F (allegato sub doc. 10 al ricorso principale) risulta trascritto in data 08.07.2013 che “La dipendente dal luglio 2010 fino al mese di febbraio 2011 ha assolto le attività di unica addetta alla squadra di Polizia Amministrativa, sostituendo il re-

sponsabile, assente in prolungato congedo straordinario e alle dirette dipendenze del Direttore della Divisione”. Quindi, alla ricorrente avrebbero dovuto essere assegnati 8 punti (non 2,5) per ciascuno degli anni 2010-2011. Il riconoscimento di tale punteggio avrebbe consentito all’interessata di collocarsi in una posizione utile per vincere il concorso interno;

- quanto alla categoria C) “Incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell’Amministrazione, che comportano un rilevante aggravio di lavoro e presuppongono una particolare competenza professionale (fino a punti 6,00)”: in subordine, in ragione delle richiamate risultanze riflettenti l’incarico e svolgimento delle funzioni superiori negli anni 2011-2011 trascritte nel foglio matricolare, alla ricorrente avrebbero dovuto essere assegnati quantomeno 6 punti e non “0,00” punti per come riportato nella censurata scheda di valutazione. Anche il riconoscimento di tale punteggio avrebbe consentito all’interessata di collocarsi in una posizione utile per vincere il concorso interno.

Inoltre, in prossimità dell’udienza del 24.5.2022 la ricorrente ha depositato memoria conclusionale rilevando che la contestazione sulla mancanza di riscontro documentale nei rapporti informativi 2010-2011 e in un provvedimento formale riguarda un aspetto istituzionale-organizzativo estraneo al giudizio, incentrato solo sulla inerenza o meno di tale incarico attribuito e volto (ed altresì documentato) all’ambito delle “funzioni superiori”. Il mancato riscontro delle funzioni superiori nei rapporti informativi in realtà è insussistente in quanto, a seguito di sua istanza del 09.07.2014 e Attestazione a firma del Primo Dirigente pro-tempore, in virtù di provvedimento a firma del Direttore della Divisione P.A.S.I. del

15.07.2014 è stato eseguito l'inserimento nei rapporti informativi 2011-2012 (già allegati alla memoria depositata in data 28.07.2014 e altresì allegati alla memoria conclusionale) poichè erroneamente non riportato in origine; pertanto il dato risulta provato documentalmente sulla scorta delle risultanze del foglio matricolare (pag. 4 sez. F). Ha infine richiamato quale precedente conforme TAR Lazio Sezione Prima Ter n. 11575/2014 del 19.11.2014, pag. 10, confermata *in parte qua* con sentenza del Consiglio di Stato Sezione Terza n. 5770/2015 del 18.12.2015, § 5.1..

## **2. Sunto dei motivi aggiunti al ricorso n. 3066/2014 R.G.**

Con atto recante motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato, previa sospensione, il Verbale n. 88 del 25.2.2014, unitamente al provvedimento del Direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane Ufficio Attività Concorsuali datato 17.03.2014 n. 333.B/ 12.O.4.12/4077, notificato alla ricorrente in data 27.03.2014, dispositivo della comunicazione dell'anzidetto verbale recante il seguente parere "valutati gli atti di ufficio ritiene di *non dover modificare* le valutazioni già espresse, in quanto, con riferimento ai quadri B) e C) le mansioni sono state valutate sulla base del verbale nr. 21 del 25 settembre 2012 e successive integrazioni e, quindi, quanto evidenziato dalla dipendente (svolgimento di mansioni superiori) non è riscontrabile nei rapporti informativi 2010-2011, né in specifico provvedimento. Alla luce di quanto sopra il punteggio già attribuito alla dipendente indicata in oggetto rimane confermato", nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, deducendone la illegittimità anche derivata di tali provvedimenti.

## **3. Sunto del ricorso n. 10012/2014 R.G. (ricorso in opposizione a ricorso**

**straordinario al Capo dello Stato).**

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato datato 9.4.2014, spedito a mezzo posta il 10.4.2014 e a seguito di opposizione del controinteressato intimato Camillo Santoro trasposto davanti al TAR Lazio Roma e iscritto al n. 10012/2014 RG, la ricorrente ha impugnato, previa sospensiva, il predetto Verbale della Commissione esaminatrice n. 21 del 25.9.2012 nella parte in cui, nella determinazione dei criteri di massima da seguire nell'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli da prendere in considerazione ex art. 12 D.M. 1.8.2002 n. 199, ha stabilito per la categoria di titoli di servizio di cui alla lettera B) che per gli anni 2010-2011 si prenderanno in considerazione le mansioni elencate nei "Rapporti Informativi" e che sarà assegnato il punteggio di 8 agli incarichi inerenti a funzioni superiori conferite con "specifico, formale incarico", nonché ogni altro presupposto, connesso o consequenziale", deducendone plurimi vizi di legittimità, violazione di legge e della lex specialis.

**4. Estratto dell'ordinanza dispositiva della notifica per pubblici proclami**

Il TAR Lazio Roma Sezione Prima Quater con ordinanza collegiale n. 7381/2022 pubblicata il 7.6.2022, resa nei suindicati ricorsi riuniti n. 3066/2014 RG – n. 10012/2014 RG, ha disposto l'integrazione del contraddittorio e, tenuto conto del numero indefinito di potenziali controinteressati e delle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio riconducibili al principio di effettività della tutela di cui all'art. 1 c.p.a., ha autorizzato la ricorrente a provvedervi mediante notifica per pubblici proclami sul sito web della Polizia di Stato di un sunto dei ricorsi n. 3066/2014 RG - n. 10012/2014 RG, dei motivi aggiunti e degli estremi della stessa decisione

nei confronti di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria come rettificata del concorso interno sopra indicato, fissando la trattazione della causa nel merito per l'udienza pubblica del 21 febbraio 2023.

#### **5. Soggetti controinteressati.**

I controinteressati al presente giudizio sono i soggetti collocati nella finale graduatoria come rettificata del concorso interno in controversia risultanti dall'elenco nominativo graduatoria allegato al presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale comunicato, su istanza del sottoscritto difensore a mezzo p.e.c. in data 12.7.2022, dal Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato 333CON Servizio Concorsi con nota Protocollo 0023201 del 19.07.2022 Uscita Cod. Amm. m\_it Fasc: SV20121 – 136 Vice Sovrintendenti anno 2012.

\*\*\*

Tanto premesso, in ottemperanza all'ordinanza collegiale del TAR del Lazio Roma Sezione Prima Quater n. 7381/2022 pubblicata il 7.6.2022 resa nei ricorsi riuniti n. 3066/2014 RG – n. 10012/2014 RG, si notifica quanto sopra per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 52 c.p.a., a tutti i soggetti collocati nella finale graduatoria come rettificata del concorso interno sopra indicato risultanti dall'allegato elenco nominativo rilasciato su istanza del sottoscritto difensore dal Ministero dell'Interno DAGEP 333 CON Servizio Concorsi con nota Protocollo 0023201 del 19.7.2022 Uscita Cod. Amm. m\_it Fasc: SV20121 – 136 Vice Sovrintendenti anno 2012.

La trattazione della causa nel merito è fissata per l'udienza pubblica del 21 febbraio 2023, come in precedenza disposto.



Pertanto si allega e si chiede la pubblicazione di:

All. 1 sunto dei ricorsi firmato digitalmente dal sottoscritto difensore;

All. 2 ordinanza collegiale del TAR del Lazio Roma Sezione Prima Quater n. 7381/2022 pubblicata e comunicata in data 7.6.2022, che si attesta ai sensi di legge essere conforme all'originale informatico del medesimo provvedimento presente nel fascicolo telematico dei ricorsi n. 3066/2014 R.G. – n. 10012/2014 R.G. da cui è stata estratta;

All. 3 istanza del sottoscritto difensore a mezzo p.e.c. del 12.7.2022;

All. 4 elenco nominativo graduatoria comunicato a mezzo p.e.c. in data 19/07/2022 dal Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato 333CON Servizio Concorsi con nota Protocollo 0023201 del 19.07.2022 Uscita Cod. Amm. m\_it Fasc: SV20121 – 136 Vice Sovrintendenti anno 2012, relativo ai soggetti collocati nella finale graduatoria come rettificata del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 136 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia datato 1.2.2012, successivamente elevati a 336 con decreto del Capo della Polizia 18 giugno 2012.

Cosenza, lì 02 agosto 2022.

Avv. Gregorio BARBA